
Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

L'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio deve essere tempestivamente formulata

L'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata; con la conseguente tardività dell'eccezione attorea sollevata solo all'udienza ex [art. 184 c.p.c.](#) inerente la presunta assenza in capo alla parte opposta della titolarità dei diritti di credito come da decreto ingiuntivo opposto.

Massime rilevanti

La legittimazione ad agire o contraddire è una condizione dell'azione, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito, sicché tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il merito (Cass. 14177/2011, Cass. 11284/2010, Cass. SS. UU. 27346/2009).

Tribunale di Torino, sezione sesta, 23.12.2015

...omissis...

La Cassazione suole ormai ritenere che la legittimazione ad agire o contraddire è una condizione dell'azione, intesa come diritto potestativo di ottenere dal giudice una decisione di merito, sicché tutte le questioni sull'effettiva titolarità del diritto riguardano il merito (Cass. 14177/2011, Cass. 11284/2010, Cass. SS. UU. 27346/2009);

rilevato che l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo quindi al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, per farla valere proficuamente, deve essere tempestivamente formulata; rilevata quindi la tardività dell'eccezione attorea (sollevata solo all'udienza (cfr art. 184 c.p.c. del 7 maggio 2014 e sottoscritta agli atti nella memoria dell'8 luglio 2014) inerente la presunta assenza in capo alla opposta xxxx della titolarità dei diritti di credito come da decreto ingiuntivo opposto;

ritenuto necessario esperire ctu contabile finalizzata a ricostruire i rapporti dare-avere tra le parti;

reputato che la ctu debba essere svolta secondo i seguenti criteri: zzzzzzzz

Quanto al periodo successivo, ai sensi dell'art. 644, comma 4 c.p. per la determinazione del tasso di interesse usurario occorre tener conto "delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all' erogazione del credito". La legge, pertanto, impone di considerare rilevanti, fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri sopportati dall'utente in conseguenza del suo uso del credito.

Nelle istruzioni in vigore sino al 2009 la Banca d'Italia ha previsto che le Banche dovevano effettuare la rilevazione dei tassi medi senza comprendere le commissioni massimo scoperto e le altre spese indicate invece dalle norme antiusura.

La Suprema Corte ha ritenuto erroneo il contenuto di tale circolare affermando, in più occasioni, che la commissione di massimo scoperto rientra indubbiamente tra gli addendi necessari al calcolo del TEG "trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente" (Cass penale 12028/2010, Cass. 46664/2011).

La formula adottata dalla Banca D'Italia è dunque contra legem e non può essere utilizzata senza correzioni al fine di stabilire il tasso usurario.

Occorre quindi provvedere a ricalcolare il tasso effettivo medio globale (tegm), sulla base dei dati esistenti sul sito internet della Banca d'Italia, o, in difetto, richiedendo a quest'ultima i dati necessari, secondo i criteri previsti dalla legge n. 108/96.

Questo tasso dovrà poi essere confrontato con il TEG applicato dalla banca, nel quale dovranno essere computati "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all' erogazione del credito".

Non viene disposta ctu in merito alla valuta, in quanto la relativa domanda è generica non essendo stato indicato specificamente ciò che si addebita alla banca;

p.q.m.

Rigetta allo stato il vizio eccepito da parte attrice di difetto di legittimazione processuale di parte convenuta. Dispone procedersi a ctu sul seguente quesito: zzzz.

Fissa per il conferimento dell'incarico l'udienza del zzz disponendo che entro tale udienza le parti dovranno fare ogni osservazione al quesito.